

SAMTE SRL

SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL

DETERMINAZIONE n.405 del 07.11.2018

Oggetto:

**BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
UN DIRETTORE TECNICO E AMMINISTRATIVO
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso

- Che con la determinazione dell'Amministratore Unico n.380 del 08.05.2018, si è determinata la indizione di procedura concorsuale per la selezione a tempo determinato di un direttore tecnico e amministrativo;

Vista

- La relazione istruttoria di cui alla nota interna prot.4088 del 22.10.18, a firma del RUP Arch. SCOCCA, di seguito integralmente riportata:

Il sottoscritto arch. Nazzareno Giovanni Scocca, nella qualità di RUP della procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato di un direttore tecnico-amministrativo, giusto bando approvato con Determina dell'Amministratore Unico n.380 dell'8 maggio 2018;

dato atto

-che in data 09/05/2018, il suddetto bando è stato pubblicato con le seguenti modalità:

- Albo Pretorio Provincia di Benevento
- Sito istituzionale SAMTE
- n.2 festate giornalistiche

-che nei termini prescritti sono pervenute n.10 domande di partecipazione alla procedura selettiva;

- che con Determina dell'Amministratore Unico n.383 del 28 maggio 2018 si è determinata la nomina sostitutiva, causa incompatibilità sopraggiunta, dello scrivente RUP in luogo del responsabile originariamente individuato nella persona della sig.ra Moschella Rita;

-che con Determina dell'Amministratore Unico n.386 del 14 giugno 2018 è stata nominata la commissione esaminatrice;

-che con nota del 05.09.2018 prot.0031568, assunta in pari data al protocollo Samte al n.3435, il Segretario Generale-Direttore della Provincia di Benevento ha negato l'autorizzazione al dipendente dell'Ente, ing. Michelantonio Panarese, a far parte della commissione esaminatrice;

esaminati gli atti della procedura, rileva quanto segue

il Bando approvato non risulta conforme alla disciplina dettata dalla Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI, nonché dal DPCM 16 aprile 2018, n.78, recante "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272".

Ed invero:

i titoli valutabili (p.60/100) non includono tutte le categorie previste dal DPCM 78/2018 (art.1 e 2)

non è predeterminato il punteggio da assegnare ai singoli titoli nell'ambito delle diverse categorie di titoli valutabili (DPCM 78/2018, artt.2 e sgg)

non è indicato il limite al numero di titoli che ciascun candidato può presentare ai fini della relativa valutazione (Direttiva 3/2018, punto 5)



[Handwritten signature] 1

nelle materie del colloquio orale non figura alcun riferimento alle competenze informatiche (Direttiva
Mazzoni 19
3/2018, punto 3)

82100 Benevento

P.IVA 01474940622

- il bando appare in contrasto con il principio generale del favor participationis in quanto l'ammissione è riservata ai soli laureati in ingegneria, con immotivata esclusione, in relazione al profilo messo a bando di altre pertinenti professionalità tecniche quali, geologi, chimici, architetti (Direttiva 3/2018, art.3)
- fra gli "ulteriori" requisiti di ammissione figura una incongrua, o quanto meno non chiara previsione relativa alla esperienza di almeno cinque anni maturata presso una Università "con ruolo apicale di responsabilità nei settori ambiente e rifiuti"

- la censura della nomina a Presidente della Commissione esaminatrice del dipendente provinciale Ing. Michelantonio Panarese, in difetto di preventiva autorizzazione e comunque versante in situazione di incompatibilità, come nota 05.09.2018 prot.0031568 a del Segretario Generale della Provincia.

Per completezza di informazione, al proposito di detto ultimo punto, si rende edotto codesto Spett.le Amministratore che ad oggi non si ha ancora contezza dell'avanzamento dei lavori della Commissione Giudicatrice, nonostante il sottoscritto RUP, a seguito ricezione nota del Segretario Generale della Provincia, dott. Franco Nardone, abbia inoltrato n.2 istanze al Presidente della Commissione, Ing. Panarese (prot.3503 del 11.09.18 e 3831 del 05.10.18) allo stato ancora in fase.

Per quanto sopra menzionato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ravvisandone gli estremi, avanza proposta a codesto Spett.le Amministratore di avviare le procedure per l'annullamento del bando de quo in autotutela ai sensi degli art.21 octies e 21 novies della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241.

Ritenuto

- di dovere condividere integralmente e fare propri i rilievi contenuti nella suesposta relazione in ordine al contrasto del Bando con la normativa di riferimento;

Evidenziato

- che si ravvisa quale interesse pubblico prevalente la rimozione delle cause d'illegittimità prevenendo eventuali impugnazioni degli atti di approvazione della graduatoria finale, con grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, per i costi diretti e indiretti per l'espletamento del concorso in atto e per la lesione dell'immagine della Società;

Tenuto conto

- che il procedimento concorsuale sé arrestato nella fase iniziale in ragione della contestata composizione della commissione giudicatrice;

Considerato

- pertanto che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;

Ritenuto

- di conseguenza, anche nell'ottica dell'economicità dei procedimenti, di dover disporre l'annullamento del concorso, piuttosto che portare a conclusione il procedimento, in presenza dei sopra richiamati vizi di legittimità;

Rilevato,

- Che pertanto ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste all'art.21-nonies della legge 241/1990, che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela mediante l'annullamento del provvedimento con il quale è stata indetta la gara, nonché di tutti gli atti conseguenti in conformità a quanto previsto all'art.21-nonies della legge 241/1990;

Atteso

- In data 23.10.18, il RUP con note da prot.4106 a prot.4115, a seguito di indicazioni ricevute dall'Amministratore Unico della SAMTE (prot.4105), ha inoltrato ai concorrenti comunicazione di avvio procedimento annullamento in autotutela del bando di selezione, ai sensi art.7 legge 241/1990;
- Che nel termine concesso nessuna osservazione è pervenuta dagli interessati

Visti

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lvo 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;



[Handwritten signature] 2

Il DPR 28 dicembre 2000, n.445;

L'art.21-nonies della legge 241/1990

DETERMINA

- a) di annullare in autotutela, ai sensi dell'art.21-nonies della legge 241/1990, per le motivazioni espresse in narrativa e che si considerano qui integralmente richiamate, la determinazione n.380 del 08.05.2018, relativa a "BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRETTORE TECNICO E AMMINISTRATIVO" e, conseguenzialmente, di annullare il BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRETTORE TECNICO E AMMINISTRATIVO nonché tutti gli atti connessi e conseguenti;
- b) di dare atto che ai professionisti che hanno presentato istanza, sarà recapitata comunicazione dell'annullamento della procedura in oggetto;
- c) di dare mandato al RUP di porre in essere i conseguenziali adempimenti del caso.

L'Amministratore Unico
(Dott. Domenico De Gregorio)

